

COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA N. 54 del 18 MAG. 2018

OGGETTO: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2018.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30/04/2018 ad oggetto Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2018;
- 2) Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
- 3) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.,** confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- 4) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.,** confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- 5) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.,** confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- 6) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- 7) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 8) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- 9) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del

patrimonio boschivo;

- 10) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti
- 11) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 1° giugno ed il 30 settembre 2018**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
- accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- 12) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
 - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
 - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
 - g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 e 3 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81;

- 13) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 9 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14;
- 14) La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

• 1515 CARABINIERI FORESTALE

• 115 VIGILI DEL FUOCO

• 099.8497219 - COMANDO DI POLIZIA LOCALE / PROTEZIONE CIVILE

DISPONE

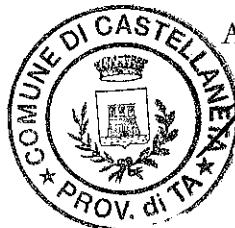
Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso il sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Taranto; Alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile; Al Corpo di Polizia Municipale; Al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Castellaneta; Al Comando Provinciale VV.FF di Taranto; Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Castellaneta.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO



Avv. Giovanni GUGLIOTTI